



COMUNE DI BASTIGLIA

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 51 del 30/10/2019

OGGETTO: DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE BRANDOLI FRANCESCO - SURROGA.

L'anno **2019**, addì **trenta**, del mese di **Ottobre** alle ore **19:10**, nella **Comune di Bastiglia**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il Sindaco dott.ssa Francesca Silvestri il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
SILVESTRI FRANCESCA	Presidente	X	
PALTRINIERI SANDRA	Consigliere	X	
ROSSI MANUELA	Consigliere	X	
AMADUZZI ELENA	Consigliere	X	
RASPA PIERINO PIETRO	Consigliere		X
ZANASI GIUSEPPE	Consigliere	X	
CARMIGNAN ELENA	Consigliere	X	
BOCCHI GIUSEPPE	Consigliere	X	
DAUKI LEYLA	Consigliere		X
D'AMBROSIO MARCO	Consigliere		X
MAFFEI GERARDO	Consigliere	X	
BARALDI ANDREA	Consigliere		X

Presenti: 8 Assenti: 4

Partecipa **il Vice Segretario Reggente, Dott. Luca Rinaldi.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono presenti gli scrutatori: **CARMIGNAN ELENA, BOCCHI GIUSEPPE, MAFFEI GERARDO**

E' presente l'assessore esterno: **TEDESCO GIANLUCA.**

Oggetto: DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE BRANDOLI FRANCESCO - SURROGA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con nota assunta al prot. n. 8140 del 30.09.2019, il Consigliere Brandoli Francesco, ha presentato le proprie dimissioni dalla carica (agli atti);

Dato atto che tali dimissioni sono state presentate personalmente, giusta attestazione in tal senso rilasciata in allegato dall'addetto all'Ufficio protocollo (agli atti);

Visto l'art. 38 comma 8 del d.Lgs. n. 267/2000 che recita: "8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo."

Atteso, quindi, che a norma di legge allo scopo di ricostituire il plenum consiliare, occorre procedere con urgenza alla surrogazione del seggio rimasto vacante a favore dell'avente diritto;

Visto l'art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale: "Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto."

Atteso che il Sindaco ha comunicato il seggio vacante nell'ordine alla sig.ra De Rosa Giuseppina candidata che nella medesima lista seguivano immediatamente "l'ultimo eletto";

Vista la dichiarazione per la verifica dei motivi di ineleggibilità e incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere Comunale resa dalla Sig.ra De Rosa Giuseppina, assunta al prot. n. 8306 del 04/10/2019;

Considerato che la deliberazione di surroga, secondo un costante orientamento giurisprudenziale "... non può essere considerata atto saltuario, eventuale, ma necessario, dovuto. L'obbligatorietà dell'atto e la sua natura vincolata (quanto alla determinazione del contenuto) lo sottrae a qualsiasi relazione con la discrezionalità amministrativa e con l'indirizzo politico della maggioranza espressa dall'assemblea consiliare. Conseguentemente l'ipotesi di votazione contraria alla deliberazione di

surroga da parte dell'organo consiliare potrebbe verificarsi unicamente in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità da contestare al surrogante con le modalità previste dalla legge;

Rilevato che le dimissioni dalla carica di consigliere, disciplinate dall'art. 38, comma 8, del decreto legislativo n.267/00, seppur immediatamente efficaci, si distinguono “logicamente e cronologicamente ... dal subentro del primo dei candidati non eletti, che si realizza con l'adozione di un atto consequenziale e subordinato entro il termine di legge” (TAR Lombardia n. 245/2006).

Appurato che dalla lettura della sentenza del TAR Puglia – Sezione di Lecce, n. 922/2015 del 17.03.2015 sembra, infatti, attribuirsi alla preventiva rinuncia alla carica di consigliere da parte di candidati non eletti aventi titolo allo scorrimento della lista, la medesima valenza formale delle dimissioni dalla carica.

Preso atto che la questione non può che essere rimessa alle valutazioni del consiglio comunale, il quale configura istituzionalmente il primo soggetto legittimato a pronunciarsi sulla sussistenza o meno in capo ai suoi componenti di cause ostative a far parte del collegio, fatti salvi i diritti di terzi che possono essere fatti valere nelle competenti sedi;

Visto l'art. 38, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale: “I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione”;

Rilevato che il termine di dieci giorni per la surroga del consigliere dimissionario ha natura acceleratoria e non perentoria (Consiglio di Stato - V Sezione, 17 febbraio 2006, n. 640);

Atteso che è stato acquisito e depositato in atti, il certificato del casellario giudiziale dell'avente diritto succitato, dal quali risulta che non sussistono cause ostative all'assunzione della carica ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. n. 235/2012;

Esaminata la dichiarazione resa dall'avente diritto in ordine alla insussistenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle norme richiamate, pervenuta al numero di prot. n.3007 del 06.04.2019;

Visto il titolo III, capo II del citato D.Lgs. n. 267 del 2000, il D.Lgs 31.12.2012, n.235 e il D.Lgs 08.04.2013, n.39, in ordine alle norme sulla incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per gli amministratori degli enti locali;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato, da parte del competente Responsabile del Servizio, il parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,

DELIBERA

1) di procedere alla surrogazione del Consigliere comunale Brandoli Francesco, dimessosi, con il candidato avente diritto, Sig.ra De Rosa Giuseppina per le motivazioni espresse in premessa;

2) di convalidare l'elezione della Sig.ra De Rosa Giuseppina all'ufficio di Consigliere comunale, a seguito della verifica effettuata dal Consiglio stesso dell'insussistenza a suo carico di motivi di ineleggibilità o incompatibilità alla carica;

3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Bastiglia, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 97/2016;

4) di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura di Modena;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento, per poter ammettere il Consigliere De Rosa Giuseppina surrogante a partecipare ai successivi lavori consiliari, se presente in aula;

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

DOTT.SSA FRANCESCA SILVESTRI
Il Sindaco
sottoscritto digitalmente

IL VICE SEGRETARIO REGGENTE
Dott. Luca Rinaldi
sottoscritto digitalmente
